

VISTO l'articolo 4, comma 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che attribuisce alla Regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

VISTO l'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, d'intesa con l'Assemblea delle autonomie locali (ora Consiglio delle autonomie locali);

VISTO, il comma 12 dell'articolo 3, della legge regionale n. 13/2002, che dispone che gli statuti ed i regolamenti delle province possano prevedere che al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione;

VISTO, altresì, il comma 3 dell'articolo 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), che ha introdotto per i sindaci ed i presidenti di provincia l'indennità di fine mandato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 58 con la quale è stata determinata la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali a decorrere al 1° gennaio 2003;

VISTE le successive deliberazioni della Giunta regionale 28 novembre 2003, n. 3799, 13 maggio 2005, n. 1087, 17 marzo 2006, n. 573, che hanno modificato ed integrato la deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che agli amministratori degli enti locali spettano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

CONSIDERATO che in forza della potestà esclusiva attribuita alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi spese spettanti agli amministratori locali;

VISTO in particolare l'articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (finanziaria regionale 2011), che aggiunge il comma 14 bis all'articolo 3 della legge regionale n. 13/2002, stabilendo che agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato e che le condizioni, le modalità ed i limiti del rimborso medesimo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, il quale stabilisce che la Giunta regionale, determini, con propria deliberazione, la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali in misura non inferiore al 10 per cento;

RITENUTO di intervenire sulla vigente disposizione che prevede l'aggiornamento triennale delle indennità, avuto riguardo alla previsione di cui all'articolo 12, comma 2, della LR 22/2010 che blocca gli aggiornamenti delle stesse;

CONSIDERATO altresì, che l'articolo 12, comma 40, della legge regionale n. 22/2010, sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, prevedendo che la Giunta regionale determini il compenso dei presidenti dei consigli provinciali e comunali, per i comuni capoluogo e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'importo del gettone di presenza o dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorato nella misura massima del 50 per cento;

VISTO che la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1, all'articolo 1, comma 1, prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento comunale;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2011 stabilisce che ai presidenti dei consigli circoscrizionali e ai consiglieri circoscrizionali spetta un'indennità giornaliera di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del consiglio, determinata con deliberazione del consiglio comunale in misura non

superiore, rispettivamente, al gettone di presenza previsto per i consiglieri comunali e al 30 per cento del medesimo gettone;

RILEVATO che le disposizioni di cui ai commi 2 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 ed al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2011 si applicano a decorrere dal 2011 alle province ed ai comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo;

VISTA, pertanto, la necessità di disciplinare anche i rimborsi spese di viaggio, vitto ed alloggio agli amministratori degli enti locali, in ordine ai quali finora a si era applicata la normativa statale;

CONSIDERATA la necessità di modificare la disciplina finora vigente in ordine:

- alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza dei presidenti dei consigli provinciali e comunali e dei consiglieri provinciali;
- alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza dei presidenti e consiglieri circoscrizionali, ora determinate dai rispettivi enti locali;
- alle indennità degli amministratori dei consorzi degli enti locali, in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 riguardanti i consorzi fra enti locali ed altri enti pubblici;
- alle indennità degli amministratori delle aziende pubbliche di servizi alla persona, in relazione all'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, non prevedendo alcuna disciplina, poiché l'articolo 5, comma 6 della legge regionale 19/2003 ha stabilito che siano gli statuti delle aziende a definire i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai propri amministratori;

ATTESA, infine, la necessità di specificare rispetto alla disciplina finora vigente alcune disposizioni di carattere generale relative a:

- maggiorazione spettante ai sindaci dei comuni ad economia turistica, precisando i criteri per l'individuazione di tali comuni;
- indennità di fine mandato spettante ai sindaci ed ai presidenti di provincia ritenendo opportuno precisarne le modalità di calcolo ed i casi di corresponsione;

RITENUTO, altresì, opportuno introdurre, rispetto alla disciplina finora vigente, la possibilità di riduzione da parte dell'ente e di rinuncia, anche parziale, da parte dei singoli amministratori delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, dando riscontro alle richieste più volte avanzate dagli enti locali della Regione in relazione alla facoltà di esercitare una propria autonomia in merito;

RICHIAMATA la legge regionale 1 del 2006 istitutiva del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e raccordo fra la regione e gli enti locali;

VISTO, in particolare, l'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 1/2006, secondo cui partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni componenti del CAL, o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale da essi delegato;

RITENUTO che, agli amministratori degli enti locali che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese sostenute, in quanto da considerarsi rientranti fra quelle connesse all'espletamento del mandato degli amministratori stessi, di cui all'articolo 3 comma 14 bis, della legge regionale 13/2002 come aggiunto dall'articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 22/2010;

RITENUTO, infine, per un miglior coordinamento della materia che ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni, di provvedere all'adozione di un nuovo testo deliberativo completo, revocando le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003; n. 3799/2003; n. 1087/2005 e n. 573/2006:

RITENUTO, di conseguenza, necessario confermare altre disposizioni attualmente in vigore diverse da quelle sopra illustrate e relative in particolare alla determinazione degli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e relative maggiorazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 13 maggio 2011 che ha approvato, in via preliminare, la disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché i rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori degli enti locali;

Richiamato l'estratto del processo verbale di data 18 maggio 2011, dal quale risulta il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 13 della legge regionale n. 13/2002, sul testo così come emendato dall'Assessore alla Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, in relazione alla specificazione del calcolo dell'indennità di fine mandato per i Sindaci dei comuni turistici;

Richiamato altresì l'estratto del processo verbale della seduta del 16 giugno 2011, dal quale risulta che il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato di integrare l'intesa di cui al punto precedente, con la proposta di espunzione del punto 23 il quale prevede: *"Le indennità di funzione possono essere ridotte a seguito di deliberazione adottata dai rispettivi organi collegiali di cui gli amministratori fanno parte. Ciascun amministratore locale può rinunciare, in tutto o in parte, alle indennità di funzione e di presenza spettanti"*;

Ritenuto di accogliere tale indicazione del Consiglio delle autonomie locali;

RITENUTO di procedere all'approvazione in via definitiva della disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché i rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori degli enti locali, con le modifiche sopra segnalate;

VISTO lo Statuto speciale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

la Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

Di approvare:

A. DISCIPLINA RELATIVA ALLE INDENNITÀ ED AI GETTONI DI PRESENZA,  
NONCHÉ AI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO  
PER GLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Al Sindaco spetta un'indennità mensile di funzione nella misura di seguito indicata:
  - a) nei comuni capoluogo di provincia euro 5.052;
  - b) nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti euro 3.677;
  - c) nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 abitanti e 20.000 abitanti euro 2.893;
  - d) nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti euro 1.945;
  - e) nei comuni con popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti euro 1.691;
  - f) nei comuni con popolazione compresa tra 1001 e 3.000 abitanti euro 1.333;
  - g) nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti euro 893.
2. L'indennità di cui al punto 1 può essere aumentata fino al limite del 100 per cento, con deliberazione motivata del consiglio comunale, nei comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale. Per turisti residenziali si intendono i turisti che pernottano, nell'anno, presso gli esercizi ricettivi situati nel territorio dell'ente locale.
3. Al Presidente della Provincia spetta un'indennità mensile di funzione pari a quella del Sindaco del comune capoluogo della provincia.
4. Al Vice Sindaco nei comuni capoluogo di provincia e al Vice Presidente della provincia spetta un'indennità di funzione pari al 45 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della provincia. Al Vice Sindaco, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco.
5. Agli Assessori nei comuni capoluogo di provincia e nelle province, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco o del Presidente della Provincia. Agli Assessori, nei rimanenti comuni, spetta un'indennità di funzione pari al 30 per cento di quella del Sindaco.
6. Ai presidenti dei consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta un gettone di presenza maggiorato del 30 per cento dell'importo previsto

rispettivamente al punto 7, lettera c) ed al punto 7 lettera b). Ai presidenti dei consigli provinciali spetta un gettone di presenza maggiorato del 30 per cento dell'importo previsto al punto 7, lettere d) ed e). Qualora i presidenti dei consigli provinciali optino per l'indennità sostitutiva del gettone di presenza, prevista dall'articolo 3, comma 12 della legge regionale n.13/2002, la stessa è maggiorata del 30 per cento.

7. Ai Consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto, nella seguente misura:
  - a) nei Comuni fino a 5.000 abitanti euro 38;
  - b) nei Comuni con più di 5.000 abitanti euro 54;
  - c) nei Comuni capoluogo di provincia euro 104;
  - d) nelle Province con popolazione fino a 400.000 abitanti euro 94;
  - e) nelle Province con popolazione oltre i 400.000 abitanti euro 126.

L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale.

8. Gli Statuti e i Regolamenti delle province possono prevedere che al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità mensile di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità del Presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13. Con deliberazione consiliare devono essere previste le detrazioni dall'indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dalle sedute del consiglio. L'importo dell'indennità sostitutiva del gettone di presenza prevista dal presente punto è ridotto del 10 per cento rispetto a quello applicato alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22.
9. L'indennità di funzione di cui al punto 8 è cumulabile con i gettoni di presenza quando sia dovuta per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10. Ai Consiglieri provinciali, ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal punto 8, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.
11. Al Presidente ed ai Componenti l'organo esecutivo dell'unione di Comuni spetta un'indennità di funzione non superiore all'indennità del Sindaco e degli Assessori di un comune avente popolazione pari a quella del comune più popoloso tra quelli facenti parte dell'unione medesima. Ai Componenti il consiglio dell'unione di comuni spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni previste dalla legge o dallo Statuto, nella misura corrispondente a quella dei Consiglieri comunali del comune determinato come sopra. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo Statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio dell'unione dei comuni.
12. Al Prosindaco del municipio, spetta un'indennità di funzione pari al 40 per cento di quella del Sindaco del comune. Ai consultori del municipio spetta un'indennità di funzione pari al 50 per cento di quella del Prosindaco.
13. Al Presidente dell'azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 60 per cento di quella del Sindaco del comune o del Presidente della provincia. Ai componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente della provincia.  
Al Presidente dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 40 per cento di quella del Sindaco del comune o del presidente della provincia.  
Ai Componenti il consiglio di amministrazione dell'istituzione spetta un'indennità di funzione non superiore al 30 per cento di quella dell'Assessore comunale o provinciale non Vice Sindaco o Vice Presidente.
14. I criteri e l'organo competente alla determinazione delle indennità di funzione spettanti ai Presidenti ed ai componenti l'organo esecutivo dei consorzi di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sono definiti negli statuti dei consorzi medesimi, salvo che leggi di settore non stabiliscano diversamente. Gli importi devono tener conto delle disponibilità di bilancio di ciascun consorzio.

15. Per gli amministratori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, le indennità di funzione previste ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 – 1° alinea, 12, 13 e 14 sono aumentate in base alle seguenti percentuali:
  - 25 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e per i presidenti di provincia;
  - 50 per cento per i vice presidenti ed assessori provinciali, per i vice sindaci e gli assessori dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
  - 35 per cento per tutti gli altri amministratori.
16. Le indennità mensili di funzione degli amministratori degli enti locali non possono comunque superare l'importo indicato al punto 1, lettera a), aumentato del 25 per cento.
17. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali, oltre a non poter essere cumulate con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale, non sono cumulabili tra di loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo Statuto.
18. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla presente deliberazione, non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.  
Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
19. Le indennità di funzione e di presenza determinate ai sensi della presente deliberazione sono fissate al lordo delle ritenute d'imposta e sono corrisposte a dodicesimi mensili posticipati.
20. Ai Sindaci ed ai Presidenti delle province, spetta un'indennità di fine mandato corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile spettante per ogni anno di mandato. L'indennità spetta anche nel caso in cui l'amministratore non abbia percepito l'indennità di funzione, per impossibilità di cumulo di cui al punto 17. L'indennità viene proporzionalmente ridotta per periodi di mandato inferiori all'anno.
21. Per i mandati in corso, che si concluderanno dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12/2003, il calcolo dell'indennità di fine mandato va effettuato a partire dalla data di inizio del mandato medesimo. Non si procede all'erogazione dell'indennità di fine mandato per mandati conclusi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2003.
22. Ai fini del calcolo di cui al comma 20, l'indennità mensile cui fare riferimento è quella corrispondente all'indennità base che sarebbe spettata al sindaco ai sensi del punto 1. Per i comuni turistici l'indennità base cui fare riferimento è quella eventualmente maggiorata ai sensi del punto 2.
23. Agli amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate.
24. Gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 23, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione.
25. Il limite del rimborso di cui al punto 23 per le spese di vitto ed alloggio è fissato dai singoli enti locali, anche sulla base di criteri generali che tengono conto della natura e della località della missione, delle tipologie o classificazioni degli alberghi o di altri elementi ritenuti significativi, eventualmente anche con riferimento alle norme applicabili ai dirigenti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale in materia di missione.
26. L'importo rimborsabile ai sensi del punto 25 non può superare gli importi di cui al successivo punto 28, lettere a) e b), con gli eventuali correttivi di cui al punto 28.

27. Fino alla determinazione di cui al punto 25, gli enti locali applicano i seguenti criteri e limiti:
- a) il limite massimo del rimborso è fissato in 200,00 euro al giorno, comprensivo di spese di vitto ed alloggio, nei casi di missione con pernottamento;
  - b) il limite massimo del rimborso è fissato in 40,00 euro per singolo pranzo, nei casi di missione senza pernottamento;
  - c) il rimborso può riguardare l'alloggiamento in alberghi con classificazione ufficiale fino a 4 stelle.
28. I limiti dei rimborsi previsti ai punti 25 e 27, lettere a) e b), possono essere aumentati fino ad un massimo del 50 per cento, previa motivazione basata sulla particolare rilevanza della missione o sulle caratteristiche della località della missione.
29. Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.
30. Agli amministratori che partecipano ai lavori del Consiglio delle autonomie locali spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, ai sensi di quanto dispone il punto 23.
31. Per quanto attiene ai riferimenti demografici, il numero degli abitanti di ciascun comune e provincia è desunto dai dati ufficiali delle anagrafi dei comuni riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento.
32. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto prevede la presente deliberazione, provvedono gli enti presso i quali sono espletate le funzioni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero dei componenti degli esecutivi ed in coerenza con gli obiettivi di politica economica nazionale.

#### B. ABROGAZIONE PRECEDENTE DISCIPLINA

33. Sono revocate le deliberazioni della Giunta regionale n. 58/2003; n. 3799/2003; n. 1087/2005 e n. 573/2006.
34. Il presente atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.